Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 2 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1701.
Revisione della pianta organica della Scuola d'arte di Parabita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1858, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Parabita;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica della Scuola stessa alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964, la pianta organica della Scuola d'arte di Parabita, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, numero 1858, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 2.000.000, graverà sul capitolo 263 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 5. — VILLA

Pianta organica della Scuola d'arte di Parabita

Sezioni: Arte dei metalli; Arte del mobile

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10. Insegnante per la lavorazione artistica del mobile con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di tecnologia per il legno e per i metalli	—	1	—
12. Insegnante d'arte applicata per la forgiatura e la tiratura a martello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Segretario economo	1	—	—
18. Applicato di segreteria	1	—	—
19. Bidelli	3	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della Scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18. L'insegnamento di tecnologia si impartisce in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 14 luglio 1965, n. **911**.
Modifica al regime tributario degli appalti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è elevato da lire 250 mila a lire un milione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1965, n. **912**.
Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la manutenzione degli acquedotti comunali la cui gestione è affidata all'Ente stesso, di contributi annui di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64; di lire 250 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967; e di lire 250 milioni per l'esercizio 1968.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni afferente l'esercizio 1963-64 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

All'onere di lire 250 milioni afferente il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1965 si fa fronte con riduzione dei fondi occorrenti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 luglio 1965, n. **913**.
Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

Norma transitoria

Art. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di età, ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 luglio 1965, n. **914.**

Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile è autorizzato a riconoscere, agli effetti del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui è abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — ANDREOTTI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965, n. **915.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di « Puericultura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 455;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Modena il 9 gennaio 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Puericultura », in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario riservati alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 4. — VILLA

Repertorio n. 231

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo di « Puericultura »

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove del mese di gennaio dell'anno millenovecentosessantaquattro

il 9 gennaio 1964

In Modena, in una sala del Rettorato della Università degli studi, innanzi a me, dottor procuratore Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

dottor Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour n. 40, funzionario dell'Università di Modena;

dottor Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Università di Modena;

entrambi cittadini italiani,

sono presenti:

l'Università degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore, professore Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventun giugno milleottocentonovantadue (21 giugno 1892), domiciliato per la carica presso l'Università stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, in data 8 ottobre 1963, che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

il comune di Modena, nella persona del sindaco, signor Rubes Triva, nato a Mantova, il sedici febbraio millenovecentoventuno (12 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Modena, n. 348 del 26 settembre 1963, la quale, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto numero 34643 del 17 ottobre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *B*);

l'Amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, signor avvocato Vittorino Morselli, nato a Modena addì undici aprile millenovecentodiciotto (11 aprile 1918) e domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio provinciale di Modena, numero 13 del 25 settembre 1963, la quale, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto numero 34048 del 15 ottobre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *C*);

della identità, e della capacità degli intervenuti, io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

che l'art. 41 dello statuto dell'Università degli studi di Modena comprende, tra gli altri, l'insegnamento della « Puericultura », il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, è complementare per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena, con delibera del 7 giugno 1963, che per estratto autentico si allega sotto la lettera *D*), ha fatto istanza al rettore di richiedere al Comune ed all'Amministrazione provinciale di Modena la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Puericultura;

che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, con rispettive deliberazioni in data 4 ottobre 1963, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *E*) ed in data 8 ottobre 1963, già allegata sotto la lettera *A*), nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole alla istituzione della cattedra convenzionata di Puericultura ed autorizzato la stipulazione della convenzione relativa;

che il Consiglio comunale di Modena, con deliberazione n. 348 del 26 settembre 1963, ed il Consiglio provinciale di Modena, con deliberazione n. 13 del 25 settembre 1963, entrambe già allegate sotto le lettere *B*) e *C*), hanno autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento;

mentre confermano le suesposte premesse quale parte integrante del presente atto,

le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena venga attuato l'insegnamento di Puericultura, si impegnano a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) Comune di Modena: lire unmilionenovecentomila (1.900.000);

Amministrazione provinciale di Modena: lire unmilionenovecentomila (1.900.000),

per complessive lire tremilioniottocentomila (3.800.000) pari all'importo per il costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

b) Comune di Modena: lire trecentoottantamila (380.000):

Amministrazione provinciale di Modena: lire trecentoottantamile (380.000),

per complessive lire settecentosessantamila (760.000), pari al venti per cento (20%) del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8 nonchè per rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Modena, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si obbligano ad elevare il relativo contributo, fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Puericultura.

L'Università di Modena verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

Il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano ad istituire, con convenzione a parte, due posti di assistente di ruolo, da destinarsi alla cattedra di Puericultura, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 6.

L'Amministrazione provinciale di Modena mette a disposizione della cattedra di Puericultura ed eventuale relativo Istituto, presso l'Istituto provinciale per l'infanzia, con sede in Modena alla via Vignolese, 791, i locali di cui alla planimetria che si allega sotto la lettera *F*).

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni venti (20) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Puericultura e si riterrà tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 7;

b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Modena, è esente dalle tasse di registro e di bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, del quale e degli allegati, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti

Queste da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto interamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente ad i testimoni ed a me.

Scritto da persona di mia fiducia, su tre fogli, dei quali occupa facciate undici per intero e la presente fin qui.

F.to prof. Giuseppe GALLI
» Rubes TRIVA
» Vittorino MORSELLI
» Antonio GERACE, *teste*
» Pasqualina MAZZARACCHIO in Salvaterra, *teste*
» Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Sigillo del funzionario delegato ai contratti.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

Repertorio n. 232

Istituzione di due posti di assistente di ruolo alla cattedra di « Puericultura »

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove del mese di gennaio dell'anno millenovecentosessantaquattro

il 9 gennaio 1964

in Modena, in una sala del Rettorato della Università degli studi, innanzi, a me dottor Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

dottor Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour n. 40, funzionario dell'Università di Modena;

dottor Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Università di Modena;

entrambi cittadini italiani,

sono presenti:

l'Università degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore, professore Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventun giugno milleottocentonovantadue (21 giugno 1892), domiciliato per la carica presso l'Università stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, in data 8 ottobre 1963, che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

il comune di Modena, nella persona del sindaco, signor Rubes Triva, nato a Mantova, il sedici febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Modena, n. 348 del 26 settembre 1963, che, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto n. 34643 del 17 ottobre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *B*);

l'Amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, signor avvocato Vittorino Morselli, nato a Modena il giorno undici aprile millenovecentodiciotto (11 aprile 1918) e domiciliato in Modena per la carica presso l'Amministrazione provinciale stessa; il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio provinciale di Modena, n. 14 del 18 novembre 1963, che, regolarmente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con visto n. 40482 del 30 novembre 1963, si allega, per estratto autentico, al presente atto sotto la lettera *C*).

Della identità e della capacità degli intervenuti io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

che l'art. 4 dello statuto della Università degli studi di Modena comprende, tra gli altri, l'insegnamento della « Puericoltura », il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, è complementare per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena, con delibera del 7 giugno 1963, che, per estratto autentico, si allega sotto la lettera *D*), ha fatto istanza al rettore di richiedere, al Comune ed alla Amministrazione provinciale di Modena, di istituire, due posti di assistente di ruolo da destinarsi alla cattedra di Puericultura, della quale, con il medesimo atto, si richiedeva la istituzione mediante convenzione;

che, con atto pubblico in forma amministrativa, da me rogato in data odierna, con il n. di repertorio 231, tra le parti qui presenti è stata stipulata una convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per la cattedra di Puericultura;

che il Senato accademico, ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, con rispettive deliberazioni, in data 4 ottobre 1963, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *E*), ed in data 8 ottobre 1963, già allegata sotto la lettera *A*,) nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole alla istituzione di due posti di assistente di ruolo alla cattedra di Puericultura, ed autorizzato la stipulazione della convenzione relativa;

che il Consiglio comunale di Modena, con deliberazione n. 348 del 26 settembre 1963 ed il Consiglio provinciale di Modena, con deliberazione n. 14 del 18 novembre 1963, entrambe già allegate sotto le lettere *B*) e *C*), hanno autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento;

mentre confermano le suesposte premesse quale parte integrante del presente atto,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena, affinchè alla cattedra di Puericultura della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena, vengano assegnati due assistenti ordinari, si impegnano a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento

di due posti di assistente di ruolo da istituire a tale scopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) Comune di Modena: lire unmilioneottocentomila (1.800.000);

Amministrazione provinciale di Modena: lire unmilioneottocentomila (1.800.000),

per l'importo complessivo di lire tremilioniseicentomila (3.600.000) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di due assistenti ordinari;

b) Comune di Modena, lire trecentosessantamila (360.000);

Amministrazione provinciale di Modena: lire trecentosessantamila (360.000),

per l'importo complessivo di lire settecentoventimila (720.000), pari al venti per cento (20%) del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Modena in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Qualora la nomina venga effettuata temporaneamente per uno solo dei due posti, il versamento verrà effettuato, limitatamente a tale periodo e con le stesse modalità, per metà delle quote previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di due assistenti universitari di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei due posti di ruolo di assistente presso la cattedra di Puericultura. L'Università di Modena, verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti (20) dalla decorrenza della nomina del primo titolare di ciascuno dei due posti di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i due posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Modena, è esente da qualsiasi tassa di registro o di bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà i posti di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti.

Queste, da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente ai testimoni ed a me.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli, dei quali occupa facciate undici per intero e la presente fin qui.

F.to prof. Giuseppe GALLI
» Rubes TRIVA
» Vittorino MORSELLI
» Antonio GERACE, *teste*
» Pasqualina MAZZARACCHIO in Salvaterra, *teste*
» Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Sigillo del funzionario delegato ai contratti.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. 916.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione a canonicato arcidiaconale - seconda dignità - ed a canonicato primiceriale - terza dignità - di due canonicati semplici nel Capitolo cattedrale di Lodi.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione concistoriale in data 6 aprile 1964, integrato con due decreti dell'Ordinario diocesano di Lodi entrambi in data 30 ottobre 1964, col quale nel Capitolo cattedrale di Lodi i due preesistenti canonicati semplici, intitolati uno « Assunzione della B. V. Maria » e l'altro « San Giuseppe », sono stati elevati rispettivamente a canonicato arcidiaconale - seconda dignità - ed a canonicato primiceriale - terza dignità.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. 917.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in comune di Ravenna.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 21 giugno 1964, integrato con dichiarazione del 20 ottobre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Magazzeni del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. **918**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Giustina, in comune di Campagna Lupia (Venezia).

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Giustina, in frazione Lova del comune di Campagna Lupia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. **919**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Galloro, in comune di Ariccia (Roma).

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 15 agosto 1964, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 23 agosto 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Galloro, in località omonima del comune di Ariccia (Roma), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane », ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1964, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane per il triennio 30 dicembre 1964-29 dicembre 1967;

Considerato che il dott. Enzo Badioli, nominato, tra gli altri, componente del suddetto Consiglio generale con il citato decreto 30 dicembre 1964 su indicazione dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, è venuto successivamente a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in quanto l'Ente del quale il medesimo dott. Badioli è presidente ha ora in programma di compiere quanto prima operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la lettera in data 3 giugno 1965 con la quale il dott. Badioli, nel comunicare quanto innanzi, ha rassegnato le dimissioni da consigliere generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Considerato che con la medesima lettera in data 3 giugno 1965 in sostituzione del dott. Badioli è stato indicato, a termine dell'art. 43 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, in rappresentanza dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, il rag. Arturo Raitano;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Arturo Raitano è nominato componente il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico con sede in Roma, istituito con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, in sostituzione del dott. Enzo Badioli, dimissionario.

Il predetto durerà in carica fino al compimento del periodo di nomina previsto dal decreto 30 dicembre 1964, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4981)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1965.

Ammissione delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238 ad effettuare le operazioni di credito previste dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 4 agosto 1955, n. 691 e 15 febbraio 1962, n. 68;

Viste le leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1965;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Le Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 ed 11 marzo 1958, n. 238, sono ammesse ad effettuare le operazioni di credito previste dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Art. 2.

L'intervento delle Sezioni menzionate nel precedente articolo è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, per ognuna di esse, dalle rispettive norme legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 355. — VENTURA SIGNORETTI

(5281)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1965-66.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 5 maggio 1951, n. 456, che apporta alcune modifiche alla precitata legge 29 aprile 1949, numero 264;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1965, comprendente il contributo ordinario di L. 8.000.000.000 (ottomiliardi) a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Considerato che del predetto contributo è stata prevista la riscossione — durante l'esercizio finanziario 1964-65 — della somma di lire 4.000.000.000 (quattromiliardi) con decreto ministeriale del 20 maggio 1965. per cui resta disponibile, per l'esercizio finanziario 1965-66 del « Fondo » la somma di L. 4.000.000.000 (quattromiliardi);

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1965, con il quale è stato disposto, a favore del « Fondo », un contributo di L. 18.000.000.000 (diciottomiliardi) da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1965-1966;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1965-1966, di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	7.750.000.000
	PARTE I. — ENTRATE TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	4.000.000.000
2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria Centrale ai sensi dell'art. 72, della legge 25 luglio 1952, n. 949	250.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	350.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . . .	4.600.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
4	Assegnazioni straordinarie dello Stato . .	*per memoria*
5	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	18.000.000.000
6	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ad amministrazioni varie (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	*per memoria*
7	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinarsi allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro, con attitudine lavorativa inferiore ai 4/5 (legge 19 gennaio 1963, n. 15, articoli 14 e 15)	*per memoria*
	A riportare . . .	18.000.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
	Riporto . .	18.000.000.000
8	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539)	*per memoria*
9	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	2.400.000.000
10	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimbo-chimento (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	1.300.000.000
11	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	*per memoria*
12	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone acciaio di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori .	*per memoria*
13	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi .	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie .	21.700.000.000
	Totale generale delle entrate .	34.050.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori .	2.030.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento .	4.600.000.000
3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *d*) .	17.200.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	50.000.000
5	Quota parte del contributo annuo dello Stato prevista dall'art. 62, lett. *b*, della legge 27 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	3.000.000.000
6	Spese relative alla amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	80.000.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	26.960.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
7	Quota parte dei contributi straordinari prevista dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	7.070.000.000
8	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	20.000.000
	Totale delle spese straordinarie . . .	7.090.000.000
	Totale delle spese . . .	34.050.000.000
9	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dello articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 17	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	34.050.000.000

TABELLA B

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	680.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	3.000.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	7.070.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	51.000.000
	A riportare . .	10.121.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
	Riporto . . .	10.121.000.000
4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera, sia singoli che associati (art. 20, lett. *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 55)	*per memoria*
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	600.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	10.721.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	11.401.000.000
	PARTE II. — SPESE	
1	Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.000.000.000
2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	900.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	500.000.000
4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale	5.000.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32, della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti	1.000.000
	Totale delle spese . . .	11.401.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . . .	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	11.401.000.000

Roma, 30 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Massa Carrara vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Pontremoli, Fivizzano, Aulla;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Massa Carrara, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Massa Carrara.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Massa Carrara ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pontremoli, con sede in comune di Pontremoli, comprendente i territori dei comuni di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri, per una superficie agraria forestale di Ha 44.285 e di terreno coltivato di Ha 18.765;

2) Fivizzano, con sede in comune di Fivizzano, comprendente i territori dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Fosdinovo, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.675 e di terreno coltivato di Ha. 11.336;

3) Aulla, con sede in comune di Aulla, comprendente i territori dei comuni di Aulla, Comano, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana, per una superficie agraria forestale di Ha. 21.610 e di terreno coltivato di Ha. 11.158.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la responsabilità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1964, riguardante la nomina del presidente dell'Ente, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1964-30 giugno 1967;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio generale dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

D'intesa con l'Assessorato per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Molina dott. Guido, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

De Luca dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Randazzo dott. Danilo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dal Maschio dott. Ennio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Petralia dott. Vincenzo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Li Calsi dott. Benedetto, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

Primaverile gen. Giuseppe, in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

Zipper dott. Sigfrido, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania;

Marcoccio dott. Ignazio, in rappresentanza del comune di Catania;

Drago dott. ing. Antonino, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Catania;

Panzera avv. Gerardo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Catania;

Strano dott. Francesco, in rappresentanza dei commercianti della provincia di Catania;

Blasi ing. Francesco, in rappresentanza degli industriali della provincia di Catania;

Puglisi Bertolino cav. Salvatore, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Catania;

Magistro rag. Pietro, in rappresentanza degli artigiani;

Scuderi cap. Matteo, in rappresentanza degli armatori della provincia di Catania;

Privitera avv. Giuseppe, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania;

Mendolia rag. Alberto, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

di Leo dott. Francesco, in rappresentanza della Cassa di risparmio V. E.;

Scuderi prof. avv. Biagio, in rappresentanza della Azienda autonoma della Stazione di cura di Acireale;

Nunziante dott. Alberto, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Nicolosi prof. Gaetano, in rappresentanza del comune di Zafferana Etnea;

Tosto on. comm. Domenico, in rappresentanza della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Catania.

Il Consiglio generale dura in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assisteza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Pietrasanta, Castelnuovo di Garfagnana, Fornaci di Barga, Altopascio;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Lucca, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pietrasanta, con sede in comune di Pietrasanta, comprendente i territori dei comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema, Camaiore, Viareggio, Massarosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.405 e di terreno coltivato di Ha. 14.041;

2) Castelnuovo di Garfagnana, con sede in comune di Castelnuovo di Garfagnana, comprendente i territori dei comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Vagli Sotto, Piazza al Serchio, Minucciano, Giuncugnano, Sillano, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana, Pieve Fosciana, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.378 e di terreno coltivato di Ha. 14.286;

3) Fornaci di Barga, con sede in Fornaci, (frazione del comune di Barga), comprendente i territori dei comuni di Barga, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli, Gallicano, Fabbriche di Vallico, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 50.749 e di terreno coltivato di Ha. 13.053;

4) Altopascio, con sede in comune di Altopascio, comprendente i territori dei comuni di Altopascio, Porcari, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.519 e di terreno coltivato di Ha. 16.480.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circocrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Rosignano Marittimo, Cecina, Venturina (frazione del comune di Campiglia Marittima), Portoferraio;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Livorno, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Rosignano Marittimo, con sede in comune di Rosignano Marittimo, comprendente i territori dei comuni di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, per una superficie agraria forestale di Ha. 21.192 e di terreno coltivato di Ha. 16.232;

2) Cecina, con sede in comune di Cecina, comprendente i territori dei comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.345 e di terreno coltivato di Ha. 15.306;

3) Venturina, con sede in Venturina (frazione del comune di Campiglia Marittima), comprendente i territori dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.866 e di terreno coltivato di Ha. 23.845;

4) Portoferraio, con sede in comune di Portoferraio, comprendente i territori dei comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Marciana Marina, Marciana, Porto Azzurro, Capoliveri, Rio nell'Elba, Rio Marina, Capraia Isola, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.281 e di terreno coltivato di Ha. 12.786.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4797)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.

Autorizzazione alla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, ad elevare il limite della emissione delle cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 863;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto unico della Cassa di risparmio di Gorizia e della coesistente Sezione di credito fondiario, approvato con decreto 31 dicembre 1951 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata dalla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio nella riunione del 9 dicembre 1964;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede a Gorizia, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare complessivo del capitale di fondazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5282)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1965.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962;

Vista la delibera adottata dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti nella riunione del 25 febbraio 1965, nonchè quella assunta dal Presidente del predetto Istituto in data 25 maggio 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le sotto elencate modifiche dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma:

il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Il capitale sociale è di L. 17.940.000.000, diviso in quote nominative di L. 1.000.000 ciascuna »;

l'art. 27 assume la dizione di che appresso:

« Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Un sindaco effettivo è nominato su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dura in carica tre anni; gli altri sono nominati dall'assemblea tra gli amministratori e dirigenti di enti partecipanti non rappresentanti nel Consiglio e durano in carica due anni.

I sindaci restano in carica fino alla loro rielezione o sostituzione e sono rieleggibili.

I sindaci di nomina assembleare decadono immediatamente dalla carica quando cessino di appartenere ad Ente partecipante.

Il sindaco di nomina governativa assume le funzioni di presidente del Collegio »;

all'art. 30, lettera *B*, viene aggiunto il numero 16), del seguente tenore:

« Ogni altra operazione che, a richiesta dell'Istituto venga autorizzata dall'Istituto di emissione, purchè essa, a giudizio di quest'ultimo, abbia finalità di interesse pubblico ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5284)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 luglio 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Larino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1965, venne sciolto il Consiglio comunale di Larino e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore, dott. Saturnino Della Rocca.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Larino richiede che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Sono, infatti, in corso di esame da parte del commissario straordinario alcuni importanti provvedimenti di preminente interesse per la civica azienda.

In conseguenza si è ritenuto opportuno disporre ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la proroga per la durata di tre mesi della gestione commissariale.

Campobasso, addì 19 luglio 1965

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Larino e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il vice prefetto, dott. Saturnino Della Rocca.

Ritenuto che, alla scadenza del termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre

mesi, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Larino, affidata al vice prefetto ispettore, dott. Saturnino Della Rocca con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1965, è prorogata di tre mesi, a termini di legge.

Campobasso, addì 19 luglio 1965

Il prefetto: Di Pangrazio

(5230)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 luglio 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ostiglia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Ostiglia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello, funzionario di questa prefettura.

Il predetto commissario, in attesa della ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria attraverso un nuovo esperimento elettorale, sta attuando un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente, che non potranno essere portati a definizione entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e che, comunque, è opportuno che siano realizzati dal commissario stesso.

Ciò stante, rendendosi necessario prorogare di tre mesi, ai sensi del secondo comma dell'art. 323 del testo unico, la gestione commissariale, a ciò si è provveduto con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Mantova, addì 21 luglio 1965

Il prefetto: Speciale

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Ostiglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello, funzionario di questa Prefettura;

Considerato che il 2 agosto 1965 scadrà il termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, numero 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ostiglia, affidata al vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello, è prorogata di tre mesi, decorrenti dal 3 agosto 1965.

Mantova, addì 21 luglio 1965

Il prefetto: Speciale

(5228)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 luglio 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Cadoneghe.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile successivo, è stato sciolto il Consiglio comunale di Cadoneghe ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del dott. Rocco Rescigno, consigliere di prima classe, con funzioni di direttore di sezione.

Il predetto commissario ha predisposto una serie di provvedimenti relativi al riordinamento dei servizi comunali nonchè alla progettazione ed alla esecuzione di opere e lavori pubblici di rilevante interesse per quella civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fato cenno.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Padova, addì 21 luglio 1965

Il prefetto: Longo

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 aprile 1965, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Cadoneghe e la nomina del dott. Rocco Rescigno a commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

Considerato che il 27 luglio viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di prorogare la gestione commissariale di tre mesi per consentire al commissario di avviare a definizione i provvedimenti indicati nella relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cadoneghe è prorogata di tre mesi a decorrere dal 27 luglio 1965.

Il dott. Rocco Rescigno è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Padova, addì 21 luglio 1965

Il prefetto: Longo

(5229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1115 del 28 luglio 1965
Ratifica dei provvedimenti di Giunta

Con circolare n. 1115 del 28 luglio 1965, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati in data 5 giugno 1965 dalla Giunta in via di urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Delibera:

Di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Provvedimento n. 1112 del 5 giugno 1965, riguardante i prezzi indicativi e prezzi di intervento del grano tenero e duro, dell'orzo e del granturco - Campagna di commercializzazione 1965-1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1965;

2) Provvedimento n. 1113 del 5 giugno 1965, riguardante i prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1965-1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1965.

Roma, addì 28 luglio 1965

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: LAMI STARNUTI

(5349)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 67, è stato respinto, in conformità al parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 3 dicembre 1964, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Adamo Pietro ed altri quaranta concessionari degli alloggi demaniali siti in Milano, via Caracciolo n. 28, avverso il provvedimento 6 febbraio 1963, n. 170129, col quale il Ministero delle finanze ha dichiarato inaccogiibile la istanza dei detti ricorrenti intesa ad ottenere il riscatto in proprietà degli alloggi dagli stessi occupati.

(5065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Caserta.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.33/6341 del 19 luglio 1965, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Caserta, via Renella n. 56, di proprietà della Società in nome collettivo Arcangelo Caiazzo, per un prezzo non superiore a L. 37.165.000 (trentasettemilionicentosessantacinquemila).

(5223)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale denominata « Fonte del Lupo »

Con decreto n. 839 del 20 luglio 1965, la ditta Cavallo Paolo e Gente Piera rappresentata dal sig. Cavallo Paolo, domiciliata nel comune di Altare, via Paleologo n. 140, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale naturale « Fonte del Lupo » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Altare (Savona).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 x cm 11 e di cm. 12 x cm. 8,50, stampate su fondo color paglierino.

Dall'alto in basso si legge: « Acqua oligominerale naturale » (in caratteri neri) — Fonte del Lupo (in caratteri azzurri) — delle terme Vallechiara (in caratteri neri) — Leggerissima residuo 0,0177 — Altare (Savona) n. 405 e stampata in colore blu la figura di un lupo.

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 30 gennaio 1964 dal prof. Mario Milone, direttore dell'Istituto di chimica dell'Università di Torino.

Nel riquadro laterale di destra in alto è riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 28 ottobre 1963 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Torino; inferiormente vi figurano alcuni cenni storici della sorgente, le frasi « L'acqua minerale viene imbottigliata come scaturisce dalla sorgente » - « Vetro e tappi sterilizzati », e gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro centrale sono riportate, in quadrati di colori azzurro e giallo, le caratteristiche cliniche e le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale, studiate dai professori Gennaro Di Macco, direttore dell'Istituto di patologia Generale dell'Università di Roma; Alessandro Bereta-Anguissola direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Torino; Ruggero Moracchini, direttore della divisione cardiologica dell'Ospedale Maggiore di Torino e Mario Negro, direttore della divisione urologica dell'Ospedale Mauriziano di Torino.

Trasversalmente si leggono le seguenti frasi: « Acqua diuretica naturale » - « efficacissima per il ricambio », ed in fondo « Soggiorno di cura ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in cemento A.R.C. dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento che verrà costruito secondo i progetti approvati entro due anni dalla data del presente decreto.

L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La zona di protezione viene fissata dalla superficie compresa entro un cerchio del raggio di metri 200 dalla sorgente.

Per i servizi industriali ed igienici sarà utilizzata l'acqua delle polle Lipiani.

(5203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 28, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 maggio 1963 dalla prof.ssa Gonnella Fiore Maria, avverso la decisione n. 191 del 12 gennaio 1962, con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Lecce, aveva respinto il suo gravame contro la mancata nomina a supplente di lettere presso la scuola di avviamento professionale di Lecce, per l'anno scolastico 1961-62.

(4956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, concernente la ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, ove è detto: « Spica Alberto » leggasi: « Spica Umberto ».

(5111)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Grumento Nova, Maratea e Trivigno (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Grumento Nova, Maratea e Trivigno (Potenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Grumento Nova, Maratea e Trivigno (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5109)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5108)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il venticinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 3.

Art. 9.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 10.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400 (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'articolo 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953,

n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare, in bollo da L. 400.

Art. 13.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termini del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1965

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1965
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 206. — CESSARI

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale
- Via Baiamonti, 25 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 19 giugno 1965.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti: . . . . . .

Roma, li . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del signor (5) . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai cittadini che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(5091)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a ingegnere di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria civile o ingegneria industriale - sottosezione meccanica o elettrotecnica o chimica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e quelli di ruolo aggiunto.

d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande, è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o a un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati;

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa;

9) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f)* dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte e orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale:

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di ingegneri di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, gli ingegneri di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1965
Registro n. 3, *foglio n.* 334

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª Prova: *Provvista e distribuzione dell'acqua potabile.*

Requisiti igienici e criteri di potabilità delle acque destinate all'uso potabile. Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista dalle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione di falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamenti di potabilizzazione e di correzione delle acque. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

2ª Prova: *Raccolta, eliminazione, impiego o depurazione delle acque usate e pluviali dall'abitato.*

Sistemi di fognature e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne ed opere d'arte relative. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Impianti di sollevamento. Destinazione finale delle acque cloacali. Depurazione biologica naturale. Depurazione biologica artificiale - principi fondamentali. Impianti epurativi e loro calcolo. Depurazione delle acque industriali. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

3ª Prova:

Impostazione progettuale di larga massima di un'opera nel campo dell'ingegneria sanitaria.

(Edilizia ospedaliera - mercati - macelli - cimiteri - piscine).

PROVA ORALE

Gli argomenti delle prove scritte.

a) Composizione dell'aria e fattori fisici dell'ambiente in rapporto alla salute dell'uomo. Inquinamenti dell'aria. Illuminazione, ventilazione, riscaldamento e condizionamento degli ambienti.

b) Elementi di fisica nucleare - rischi connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e relativa protezione - dosimetria.

c) il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

d) Sistemazione dell'ambiente urbano. Regolamenti edilizi in generale.

e) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

f) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità. Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene del suolo e dell'abitato e dell'approvvigionamento idrico.

g) Lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . (prov. . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .)da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche

Amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . . . in qualità di . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

12) intende sostenere le seguenti prove orali facoltative fra quelle indicate nel programma di esame (ovvero, non intende sostenere . . . . . .);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1965, registro n. 3 Sanità, foglio n. 334, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di ingenere di 2ª classe in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Visto il programma di esame allegato al predetto decreto;

Considerato che è prossima l'entrata in funzione del centro meccanografico - elettronico di questo Ministero e che, pertanto, è opportuno poter disporre di elementi aventi conoscenza in materia di elettronica;

Ritenuto, quindi, utile aggiungere al programma di esame una prova orale - facoltativa di « nozioni sulla struttura e funzionamento degli elaboratori elettronici e sulla loro utilizzazione nelle programmazioni scientifiche »;

Decreta:

Al programma di esame del concorso a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, specificato in premessa, viene aggiunta la prova orale facoltativa di « Nozioni sulla struttura e funzionamento degli elaboratori elettronici e sulla loro utilizzazione nelle programmazioni scientifiche ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1965
Registro n. 5, *foglio n.* 125

(3292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 362; col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per centodue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato.

Componenti:

D'Avanzo prof. Walter, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale presso l'Università di Napoli;

Zanda dott. Efisio, vice prefetto - direttore della divisione personale di pubblica sicurezza;

Bottino dott. Carmine, ispettore generale di pubblica sicurezza.

Il dott. Paolo Sarullo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, commissario capo di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di fotografia;

Morselli Carlo, ten. col. del Genio, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario principale di polizia, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della Commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Registro n. 24 Interno, foglio n. 135. — DI STEFANO

(5113)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4), nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia, nei giorni 28 e 29 settembre 1965, alle ore 8.

(5104)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.